
	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026



**ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI BRESCIA**

REGOLAMENTO QUOTE ISCRITTI ALL'ORDINE SOSPENSIONI - CANCELLAZIONI


	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

Consiglio Direttivo 2025-2029 – Seduta del 19/03/2026

Picazzi per.ind. Ivanoe	Presidente	Presente
Mor Per.Ind. Marco	Segretario	Presente
Bozzoli Per.Ind. Marco	Tesoriere	Presente
Bozzoni per.ind. Giambattista	Consigliere	Presente
Falappi per.ind. Christian	Consigliere	Presente
Ferrari per.ind. Giorgio	Consigliere	Presente
Fogazzi per.ind. Maurizio	Consigliere	Presente
Sordelli per.ind. Marino Enrico	Consigliere	Presente
Volpi per.ind. Vittorio	Consigliere	Presente

Revisioni del regolamento


Rev. n.	Delibera del Consiglio Direttivo del	Descrizione
00	19/03/2026	Prima pubblicazione

	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

Il presente Regolamento ha lo scopo di far confluire in un unico documento le regolamentazioni in essere e la prassi operativa con la finalità di renderla chiara, omogenea e più agevolmente applicabile nell'interesse collettivo.

Indice

Art. 1 - Premessa -----	4
Art. 2 - Obbligatorietà -----	4
Art. 3 - Quota -----	4
Art. 4 - Comunicazione del contributo di iscrizione – Modalità di pagamento -----	4
Art. 5 - Mancato pagamento ed effetti conseguenti -----	5
Art. 6 - Cancellazione -----	6
Art. 7 - Modalità di incasso -----	6
Art. 8 - Controllo annuale-----	6
Art. 9 - Trasferimento ad altro Ordine -----	7
Art. 10 – Iscrizione nell'Albo in caso di cancellazione -----	7
Art. 11 - Iscritto sospeso -----	7
Art. 12 - Reintegrazione Iscritto sospeso -----	8
Art. 13 - Disposizioni finali-----	8
Art. 14 - Entrata in vigore-----	8

	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

Art. 1 - Premessa

- a. Tutti coloro che sono iscritti all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (d'ora in poi anche "Ordine") sono tenuti, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. Lgt. n. 382/1944, a pagare la quota di iscrizione entro il termine indicato annualmente. Le procedure ordinarie di riscossione sono quelle previste dalla normativa vigente o dal Regolamento di contabilità.
- b. Il mancato versamento della quota dà luogo a procedimento di sospensione, osservate le forme del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/29. Ad esito del procedimento, qualora l'incolpato persista nella morosità, il Consiglio dell'Ordine con delibera provvede alla sua sospensione a tempo indeterminato, così come meglio disciplinato all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 2 - Obbligatorietà


- a. Il pagamento della tassa/contributo di iscrizione annuale all'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, di seguito indicata con il termine «quota», nella misura stabilita ogni anno dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'iscritto all'Albo.

Art. 3 - Quota

- a. La quota annuale di iscrizione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro il mese di novembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo.
- b. La quota decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile né rateizzabile salvo diversa delibera del Consiglio.
- c. L'iscritto è tenuto al pagamento della quota annuale, anche se sospeso, sino a che non verrà cancellato dall'Albo o per provvedimento dell'Ordine o per volontà espressa dallo stesso iscritto nei modi e nei termini previsti.

Art. 4 - Comunicazione del contributo di iscrizione – Modalità di pagamento

- a. Il Presidente dell'Ordine o il Tesoriere, una volta adottata la delibera dal Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo, informa annualmente gli iscritti, mediante circolare o attraverso la pubblicazione sul sito, dell'importo della quota a valere per l'anno successivo e delle modalità di pagamento.
- b. Il pagamento della quota dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, indicate nella richiesta di pagamento che sarà inviata a ciascun iscritto a mezzo PEC e, in caso di mancata comunicazione della PEC da parte dell'iscritto (condotta che determinerà un illecito deontologico), a mezzo raccomandata A/R, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ordine. A tal riguardo, sarà cura


	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

di ogni iscritto comunicare alla Segreteria dell'Ordine le variazioni dei propri contatti necessari alla reperibilità, all'iscrizione e all'aggiornamento dell'Albo (indirizzo di residenza, recapiti telefonici e PEC).

- c. Il pagamento della quota dovrà avvenire entro i termini fissati dal Consiglio Direttivo e comunicati all'iscritto. In caso di pagamento dopo la data prevista, la quota subirà una maggiorazione del 10% per oneri di segreteria.

Art. 5 - Mancato pagamento ed effetti conseguenti

- a. Il mancato pagamento della quota nei termini previsti dal precedente articolo 4c, comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni e degli eventuali arretrati, se non diversamente stabilito da apposita delibera dell'Ordine, darà avvio - dal 1° gennaio dell'anno successivo - al procedimento per la sospensione a tempo indeterminato dell'iscritto, osservando le forme del procedimento disciplinare. Il procedimento di sospensione, trattandosi di procedimento amministrativo, viene gestito direttamente dal Consiglio Direttivo dell'Ordine, il quale, previa contestazione dell'addebito e formale convocazione dell'iscritto, potrà deliberare la sua eventuale sospensione a tempo indeterminato. La Segreteria, a seguito della delibera di sospensione, aggiorna il Fascicolo dell'iscritto ed invia apposita comunicazione a tutti gli Enti preposti.
- b. Decorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'Ordine invita il sospeso a tempo indeterminato a sanare la propria posizione debitoria o a manifestare entro 30 giorni la propria volontà di restare iscritto all'Albo, saldando le quote arretrate ed essere, per l'effetto, reintegrato nei diritti e le facoltà ad essa inerenti.
- c. In caso di silenzio ovvero nel caso in cui l'invito di cui al precedente articolo 5.b sia notificato senza che il sospeso comunichi la propria volontà, il Consiglio dell'Ordine apre il procedimento e, dopo aver documentato l'avvenuta notifica dell'invito, lo dichiara contumace. Quindi, preso atto della mancanza di comunicazioni, procede conseguentemente alla cancellazione del sospeso dall'Albo entro i termini di cui al successivo articolo 6. Il Consiglio dell'Ordine provvede senza indugio all'annotazione del provvedimento di cancellazione dell'iscritto sospeso a tempo indeterminato per morosità sull'Albo nazionale di cui all'art. 3 D.P.R. n. 137/2012. Contro il provvedimento di cancellazione dall'albo professionale, è possibile ricorrere al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, secondo le modalità e le scadenze previste dal D.M. 1° ottobre 1948 e dall'art. 15 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275.
- d. Nel caso in cui il soggetto cancellato, secondo la predetta procedura, dovesse chiedere la reinscrizione allo stesso o ad altro ordine territoriale, dovrà pagare le quote arretrate maturate fino alla sua cancellazione dall'albo.

	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

- e. In ogni caso, per il mancato pagamento della quota comprensiva degli eventuali aggravii e maggiorazioni, ivi inclusi gli arretrati, si procederà alla loro riscossione a norma di quanto disposto dalla L. 292/78.
- f. Il mancato pagamento della quota non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Albo tenuto dall'Ordine per la quale si rimanda al successivo art. 6.c.

Art. 6 - Cancellazione


- a. A seguito dell'invito di cui all'art. 5.b, qualora l'iscritto dichiari di voler pagare, è concesso un ulteriore termine di 30 giorni dal ricevimento del riscontro per adempiere. Decorso inutilmente detto termine, si dà luogo al procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 5.c
- b. L'efficacia del provvedimento di cancellazione decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sia stato deliberato.
- c. Qualora venga meno l'interesse dell'iscritto a mantenere l'iscrizione all'Albo, l'iscritto dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata all'Ordine medesimo. La richiesta di cancellazione, in marca da bollo, può essere spedita per posta elettronica certificata (PEC) o raccomandata A/R, corredata della copia di un documento di identità, oppure consegnata a mano alla Segreteria dell'Ordine. Se la domanda di cancellazione viene spedita per raccomandata A/R, farà fede la data del timbro postale, in caso di PEC farà fede la data di ricezione. Le richieste di cancellazione, riferite all'anno in corso, pervenute entro il 31 dicembre, determinano il pagamento della quota annuale. La cancellazione decorre dalla delibera del Consiglio, fermo restando l'obbligo per l'iscritto di versare la quota, riferita all'anno in corso alla richiesta di cancellazione.

Art. 7 - Modalità di incasso

- a. Il pagamento della quota avverrà nel rispetto delle disposizioni legislative relative alla Pubblica Amministrazione.
- b. Circa le modalità di incasso, si rimanda a quanto disciplinato al precedente art. 4.
- c. Anche in caso di cancellazione, le quote annuali arretrate e non corrisposte prima della sospensione continuano ad essere dovute dal soggetto cancellato. L'Ordine procederà al recupero del credito al fine di tutelare gli interessi dell'Ente.

Art. 8 - Controllo annuale

- a. La Segreteria, dopo aver verificato lo stato dei pagamenti delle quote entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno di riferimento, se non diversamente stabilito da apposita delibera, invierà

	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

un sollecito di pagamento agli inadempienti.

- b. L'invio del sollecito di pagamento avverrà a mezzo PEC all'indirizzo risultante all'Albo dell'Ordine. In caso di indisponibilità dell'indirizzo PEC, l'invio avverrà a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento presso il domicilio risultante dall'Albo dell'Ordine.
- c. All'esito della spedizione dei solleciti di pagamento agli iscritti morosi, la Segreteria dell'Ordine comunica al Consiglio Direttivo l'elenco degli Iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota.
- d. Il Consiglio Direttivo dell'Ordine, nella prima seduta utile e legalmente costituita, verificato l'elenco degli Iscritti che non hanno provveduto al pagamento della quota, procede secondo quanto previsto al precedente art. 5

Art. 9 - Trasferimento ad altro Ordine


- a. In caso di trasferimento ad altro Ordine, il Nulla Osta verrà rilasciato solo dopo aver verificato la regolarità dello stato dei pagamenti delle quote di iscrizione; qualora dovessero risultare delle irregolarità, il Nulla Osta, verrà rilasciato solo dopo aver provveduto alla regolarizzazione della propria posizione debitoria.
- b. La quota da versare al CNPI è di competenza dell'Ordine di provenienza, il quale provvederà a versare i dodicesimi rimanenti all'Ordine di destinazione.
- c. L'Ordine di provenienza pagherà in dodicesimi l'Ordine dove chiederà di essere trasferito l'iscritto.

Art. 10 – Iscrizione nell'Albo in caso di cancellazione

- a. Il Consiglio dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati subordina l'accettazione della nuova domanda di iscrizione all'Albo, a seguito di cancellazione dall'albo deliberata per morosità, al pagamento delle somme dovute per il periodo di iscrizione pregresso e mai corrisposte. Per effetto della cancellazione dall'albo professionale, la prescrizione dei crediti, derivanti dalle quote annuali insolute, è interrotta e ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di reinscrizione.
- b. In caso di re-iscrizione di un iscritto è dovuta una quota una tantum a titolo di spese di segreteria ed accessorie, stabilita in € 250,00 **oltre alla quota di iscrizione**, tale importo potrà essere oggetto di adeguamento annuale con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Iscritto sospeso

- a. Agli Iscritti che non sono in regola con il pagamento della quota dal giorno della sospensione e fino al saldo della stessa verranno sospesi tutti i servizi dell'Ordine (vidimazione parcelle professionali,

	Tipologia documento	Revisione
	REGOLAMENTO QUOTE	00 – Marzo 2026

Commissioni, ecc.).

- b. Come chiarito dalla direttiva sulle sanzioni disciplinari emanata dal CNPI, la sospensione non esonera il professionista dall'obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione stessa.

Art. 12 - Reintegrazione Iscritto sospeso

- a. In caso di sospensione dell'iscritto disposta a norma dell'art. 2 della L. 536/49, la reintegrazione avviene solo a seguito di avvenuto versamento delle quote non pagate comprensive degli eventuali aggravii e maggiorazioni.
- b. La sospensione per morosità viene revocata con delibera dal Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile e legalmente costituita, oppure con provvedimento del Presidente nei casi di indifferibile urgenza. In quest'ultima eventualità, il Presidente provvederà a darne notizia al Consiglio Direttivo nel corso della seduta successiva.

Art. 13 - Disposizioni finali

- a. Il presente regolamento abroga ogni precedente regolamento e disposizione.
- b. L'applicazione del presente regolamento dalla sua entrata in vigore, ai sensi dall'art. 14, non determina in alcun modo prescrizione, estinzione o annullamento delle pendenze pregresse o delle pratiche di riscossione in corso di esecuzione. Restano pertanto validi ed invariati tutti i crediti dell'Ordine inclusi quelli non ancora sollecitati o per i quali non è ancora stata inoltrata la richiesta.
- c. Eventuali modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Entrata in vigore

- a. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 23/03/2026.